

SEZIONE I/B
OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE
LEGATE AD ESSI (CD. INTERNAL DEALING)

CODICE DI COMPORTAMENTO

1 Il Codice di Comportamento - Premessa

Il codice di comportamento (il “**Codice di Comportamento**”) contenuto nella presente Sezione I/B, ha sostituito, dal 1° aprile 2006, il precedente codice di comportamento adottato dalla Società giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2005, che ha trovato applicazione fino al 31 marzo 2006. Il Codice di Comportamento, che ha recepito la nuova normativa contenuta negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del Regolamento, disciplina, con efficacia cogente:

- (i) gli obblighi informativi concernenti operazioni finanziarie effettuate da persone che, in virtù della posizione ricoperta, potrebbero avere accesso a notizie *price sensitive* (o privilegiate); e
- (ii) le eventuali limitazioni inerenti l’effettuazione delle operazioni di cui al punto che precede, ferme restando le disposizioni previste dagli artt. 180 e ss. del D.Lsg. n. 58/98 in tema di abuso di informazioni privilegiate.

In attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del Regolamento, in vigore dal 1° aprile 2006, il Codice di Comportamento individua:

- (a) i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti) destinatari degli obblighi di comunicazione disciplinati dal Codice di Comportamento;
- (b) le operazioni che dovranno essere comunicate alla Società dai Soggetti Rilevanti;
- (c) gli obblighi di comportamento ed informativi che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare;
- (d) il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni;
- (e) la tempistica, il contenuto e le modalità di trasmissione alla Società delle informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti;
- (f) i limiti al compimento da parte dei Soggetti Rilevanti di determinate operazioni di compravendita in determinati periodi dell’anno.

2 I Soggetti Rilevanti

Sono considerati soggetti rilevanti (i “**Soggetti Rilevanti**”), ai sensi dell’art 152-*sexies* del Regolamento:

- (i) Only 3T S.p.A., in qualità di soggetto che detiene una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, e chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto;
- (ii) ogni soggetto che controlli la Società;
- (iii) il Presidente del Consiglio di amministrazione, l’Amministratore Delegato, gli Amministratori, il Presidente del Collegio sindacale ed i Sindaci effettivi della Società e di Safilo S.p.A., Società Controllata (come *infra* definita), che rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- (iv) i dirigenti responsabili *pro tempore* delle funzioni di seguito indicate, in quanto aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e titolari del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future sia della Società sia di Safilo S.p.A., Società Controllata che rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato:

- direttore amministrazione e controllo di gestione
- direttore finanza, tesoreria e crediti
- direttori commerciali posti a capo di business unit
- direttore business development;
- direttore affari legali e societari;
- direttore marketing e licensing;
- direttore operations;
- direttore internal corporate communication and sponsoring
- direttore funzione investor relations

Allo stato, la Società non ha direttori generali e non controlla società quotate.

Eventuali modifiche o aggiornamenti alla lista sopra indicata possono essere apportate dall'amministratore delegato all'aggiornamento del presente regolamento, che riferisce di tali modifiche e/o aggiornamenti nella riunione del Consiglio di amministrazione immediatamente successiva.

Ai fini di quanto sopra, per "**Società Controllata**" si intende società controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile.

3 **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**

Ai fini del presente Codice di Comportamento, sono soggette all'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante, anche le operazioni compiute da persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ("**Persone Strettamente Legate**"), ovvero:

- a) il coniuge del Soggetto Rilevante, non legalmente separato;
- b) i figli, anche del coniuge, a carico del Soggetto Rilevante;
- c) i genitori, i parenti e gli affini del Soggetto Rilevante, se con lui conviventi da almeno un anno;
- d) le persone giuridiche, le società di persone ed i *trust* in cui il Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alle lettere a), b) e c) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- f) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle lettere a), b) e c);
- g) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere a), b) e c);
- h) i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle lettere a), b) e c).

4 **Operazioni da comunicare**

I Soggetti Rilevanti devono comunicare al Referente (come *infra* definito) qualsivoglia operazione, compiuta dalle stesse e/o da una o più Persone Strettamente Legate (le "**Operazioni**"), che abbia ad oggetto:

- (i) le azioni della Società;
- (ii) gli strumenti finanziari che permettano di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
- (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni della Società o scambiabili con esse;
- (iv) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società;
- (v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni, rappresentanti tali azioni;

- (vi) le azioni quotate emesse da Società Controllate dalla Società e gli strumenti finanziari indicati ai punti da (ii) a (v) ad esse collegate;
- (vii) le azioni non quotate emesse da Società Controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella Società Controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (ii) a (v) ad esse collegate.

Ai fini di quanto sopra, per “**Società Controllate**” si intendono le società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del codice civile.

5 Operazioni da non comunicare

I Soggetti Rilevanti non dovranno comunicare al Referente:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro (€5.000,00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Tale importo di cinquemila euro è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti;
- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e una delle Persone Strettamente Legate;
- c) le operazioni effettuate dalla Società e da Società Controllate.

6 Modalità di comunicazione

I Soggetti Rilevanti devono comunicare al Referente, entro il giorno di mercato aperto successivo alla loro effettuazione, le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate.

I Soggetti Rilevanti indicati al precedente punto 2.(i) possono comunicare al Referente le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari compiute entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni al Referente dovranno essere fatte mediante consegna al Referente del *filing model* (disponibile nel sito www.consob.it - Allegato 6 al Regolamento) debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

7 Il Referente

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire le informazioni sulle Operazioni è la funzione affari legali e societari (il “**Referente**”) che provvederà a diffonderle al mercato, dandone informativa alla funzione *investor relations*.

I *filing model* dovranno essere consegnati a mano o inviati a mezzo fax da ciascun Soggetto Rilevante esclusivamente al Referente o a persona dal Referente delegata. Il Referente o la persona dal Referente delegata provvederà ad effettuare, ove necessario, le comunicazioni previste da fonti normative e/o regolamentari vigenti, nei tempi indicati al successivo punto 8.

8 Tempistica

I *filing model* saranno trasmessi, a cura della funzione affari legali e societari, a Borsa Italiana S.p.A., a Consob ed alle agenzie di stampa, secondo le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3 Regolamento, tramite NIS, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento. Ad invio avvenuto, la funzione affari legali e societari invierà i *filing model* alla

funzione *investor relations*, che ne curerà l'inserimento nel sito internet/area *investor relations* della Società.

9 Limitazioni e divieti

I Soggetti Rilevanti non potranno compiere alcuna Operazione nei 30 (trenta) giorni che precedono le riunioni consiliari chiamate ad approvare il *budget*, il *business plan* e/o qualsivoglia situazione patrimoniale della Società (quali, ad esempio, relazioni trimestrali, relazione semestrale, bilancio di esercizio, bilancio consolidato).

Viene in ogni caso attribuita al Consiglio di amministrazione della Società la facoltà di disciplinare eventuali ulteriori ipotesi di divieto o limitazione al compimento delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

10 Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob ed al mercato descritte nel presente articolo è applicabile “nei confronti di società, enti o associazioni - *Omissis* - la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. - *Omissis* - Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.” (art. 193, comma 1 del T.U.F.). Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del T.U.F.) e amministrativa (artt. 187-bis-187-quater del T.U.F.) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (artt. 187-*quinquies* del T.U.F. e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01).

11 Disposizioni finali

Il responsabile della funzione affari legali e societari invia un estratto del presente Codice di Comportamento in duplice copia agli amministratori e ai sindaci della Società, nonché agli altri Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 10, del Regolamento, i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di rendere nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, TUF, come specificati nel presente articolo.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- restituire e fare in modo che le Persone ad esso Strettamente Legate restituiscano, firmata per ricevuta e accettazione, copia della documentazione ad esso consegnata in conformità a quanto precede;
- ottemperare ed esigere che le Persone ad esso Strettamente Legate ottemperino alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi alla funzione affari legali e societari in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.